ALL. 9

Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 1816/09

Roma, addì 24 MARZO 2009

Risposta a nota del.....

N. ..... Div. .....

OGGETTO
Schema di modifica al regolamento recante norme per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti posti in liquidazione coatta amministrativa.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il parere numero n. 573/2009 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Gabinetto del Ministro

ROMA

Ufficio Legislativo – Via V. Veneto, 56 - Roma
Arrivo - Roma, 25 marzo 2009
Prot. 5189/D/35/13

CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 2 marzo 2009

N. della Sezione:
573/09

OGGETTO:
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI – Schema di modifica al regolamento recante norme per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti poste in liquidazione coatta amministrativa.

La Sezione

4996

Vista la relazione del 2 febbraio 2009 trasmessa con nota prot. n. ~~4996~~/D/35/13, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di regolamento indicato in oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. de Cesare ;

PREMESSO

La legge 11 maggio 1999, n. 140 ha disposto, all'art. 4, comma 2, che vengano dettate "*norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello*

Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39".

Con accordo del 26 luglio 1999 – intervenuto tra le parti sociali, così come individuate dall'art. 4, comma 2, della legge n. 140 del 1999 – è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa.

Conseguentemente, è stato approvato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza Sociale di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato del 28 settembre 2000, n. 351, il regolamento recante l'istituzione del "*Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa*".

Riferisce l'Amministrazione che lo schema di decreto prevede modificazioni riguardanti la sola durata del fondo, nonché la proroga al 31 dicembre 2011 delle prestazioni disciplinate dal Regolamento del 28 settembre 2000, n. 351 che si intende modificare, e non anche le modalità di funzionamento dello stesso e di accesso alle medesime prestazioni.

L'articolo 6 del regolamento 28 settembre 2000, n. 351 disciplina le prestazioni, a carico del fondo, rivolte ai lavoratori, ad esclusione dei dirigenti, provenienti da imprese che siano state poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo di vigenza del fondo, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore per le attività di liquidazione danni (ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39), qualora risolvano volontariamente il rapporto di lavoro.

Il successivo articolo 7 disciplina le prestazioni, a carico del fondo, rivolte ai medesimi lavoratori sopra individuati, provenienti da imprese che siano state poste in liquidazione coatta amministrativa entro la data di entrata in vigore del decreto 28 settembre 2000, n. 351, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 279 del 29 novembre 2000.

Le modifiche ai suddetti articoli 6 e 7 contenute nell'art. 1, comma 1, lettere a), b) e d), dello schema di regolamento consentono la proroga delle prestazioni di cui ai medesimi articoli 6 e 7 al 31 dicembre 2011, nonché alle necessarie conversioni valutarie dell'importo delle prestazioni da lire ad euro.

Con il predetto art. 1, comma 1, lett. c), dello schema di decreto viene apportata una ulteriore modificazione consistente nell'introduzione del comma 3-*bis* all'art. 7 del decreto n. 351 del 28 settembre 2000. La nuova previsione normativa è da leggere in combinato disposto con il comma 3 del medesimo articolo 7. Essa ha la funzione di far esercitare – ai lavoratori che maturino entro il 31 dicembre 2011 i necessari requisiti per l'accesso alle prestazioni ivi individuate – il diritto alle prestazioni medesime in un momento precedente la maturazione dei requisiti medesimi, ovvero entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto di modifica. Tale norma ha la finalità di consentire all'Amministrazione del fondo la previsione di spesa.

Si fa presente che l'analogo meccanismo è previsto dal regolamento attuale per i lavoratori che già hanno maturato i requisiti.

La modifica all'articolo 11 del regolamento in questione, contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera e), dello schema di decreto ha la funzione di prorogare la scadenza del fondo alla data del 31 dicembre 2011.

CONSIDERATO

Il Collegio rileva innanzitutto che l'amministrazione proponente debba munirsi del parere, necessario, del Ministero dell'economia e finanze: ciò impedisce allo stato l'emanazione del parere definitivo.

Si anticipano tuttavia alcune osservazioni sul testo inviato.

Manca anzitutto una norma finale con la previsione dell'entrata in vigore delle accennate modifiche regolamentari, dopo la rituale "*vacatio*

legis", norma che nella specie appare opportuna poiché il testo del decreto fa spesso riferimento alla data di entrata in vigore di esso stesso.

Inoltre deve essere più chiaramente definito il rapporto fra il nuovo articolo 7 comma 3-*bis* con il comma 3 del medesimo articolo, in relazione alla proroga del termine e la maturazione dei requisiti.

Va verificato in primo luogo se si possa non aggiungere un comma bensì sostituire il precedente; quindi se vi siano ragioni sostanziali che giustifichino il diverso ambito temporale.

Sempre in merito al nuovo comma, infine, il riferimento alla "*data di entrata in vigore del presente comma*" operando un rinvio implicito all'entrata in vigore del regolamento in esame non appare di semplice comprensione per il destinatario. Sarebbe forse preferibile indicare una data specifica.

P.Q.M.

Si sospende l'adozione del parere in attesa dell'incombente istruttoria.

Il Presidente della Sezione
(Giancarlo Coraggio)

L'Estensore
(Giovanni de Cesare)

il Segretario di Adunanza
(Massimo Meli)

ALL. 15

Mod. UTL015-CON

Consiglio di Stato

Segretariato Generale

N. 4467/2010

Roma, addì 5 OTTOBRE 2010

Risposta a nota del
N. Div.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

SCHEMA DI: MODIFICHE REGOLAMENTO ISTITUZIONE "FONDO SOLIDARIETA' PER AGEVOLARE ESODO LAVORATORI PROVENIENTI DA IMPRESE ESERCENTI ASS.NE OBBLIGATORIA R.C. AUTO E NATANTI POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA"

Allegati N.
.....

MINISTERO LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI UFFICIO LEGISLATIVO
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il parere numero **573/2009** emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Il Segretario Generale

Mitorsello

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Arrivo - Roma, 06/10/2010
Prot. 04 / UL / 0005134 / L

Numero 4467/2010 e data 5/10/2010

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 20 settembre 2010

NUMERO AFFARE 00573/2009

OGGETTO:

Ministero lavoro, salute e politiche sociali - Ufficio legislativo.

Schema di modifiche al regolamento recante istituzione del "fondo solidarietà per agevolare esodo lavoratori provenienti da imprese esercenti ass.ne obbligatoria r.c. auto e natanti poste in liquidazione coatta"

LA SEZIONE

Vista la relazione 4096/D/35/13 del 02/02/2009 con la quale il Ministero lavoro, salute e politiche sociali ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio della sezione, in data 24 marzo 2009 e la nota dell'amministrazione del 4 agosto 2010;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giovanni de Cesare;

Premesso e Considerato:

Il Collegio aveva chiesto nel parere interlocutorio una norma finale certa con la previsione dell'entrata in vigore delle modifiche regolamentari, dopo la rituale "*vacatio legis*".

Inoltre chiedeva che dovesse essere più chiaramente definito il rapporto tra il nuovo articolo 7, comma 3 bis con il comma 3 del medesimo articolo, in relazione alla proroga del termine e alla maturazione dei requisiti ed infine sul medesimo punto, che venisse verificata la possibilità di non aggiungere un comma, bensì sostituire il precedente.

L'Amministrazione nel rispondere ha pienamente adempiuto a quanto richiesto modificando il decreto con due articoli.

Articolo 1:

-all'articolo 6, comma 3 le parole "entro il 31 dicembre 2010", sono sostituite dalle seguenti: "*entro il 31 dicembre 2011*";

-all'articolo 7 il comma 3 è stato sostituito dal seguente:

"*3 – al trattamento di cui al comma 1, lettera b), possono accedere sia i lavoratori che si trovino nelle condizioni richieste al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, sia coloro i quali maturino i necessari requisiti a decorrere dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2011. In ogni caso il diritto deve essere esercitato, pena di decadenza, dai primi, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e dai secondi, entro il 31 dicembre 2011*";

-all'articolo 7, comma 5, le parole:"entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "*entro il 31 dicembre 2011*".

-all'articolo 10, comma 2 bis, le parole "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti "*31 dicembre 2011*"

-all'articolo 11, comma 1, le parole "alla data del 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti "*alla data del 31 dicembre 2011*".

Articolo 2: il regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2011.

Le modifiche dianzi precisamente riportate, come si è già affermato, accolgono pienamente le richieste rivolte all'Amministrazione nel parere interlocutorio.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole all'ulteriore iter del procedimento.

L'ESTENSORE
Giovanni de Cesare

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

IL SEGRETARIO